

D.P.Reg. 27 aprile 2011, n. 092/Pres. (1).

L.R. n. 1/2004, art. 5, commi 1 e 2. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 maggio 2011, n. 19.

Il Presidente

Viste le disposizioni di cui all'*articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2004)*, ai sensi delle quali la Regione concorre mediante contributi annuali al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che provvedono alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado;

Atteso che le disposizioni medesime individuano i parametri per la quantificazione di detti contributi e disciplinano alcuni aspetti procedurali, stabilendo gli elementi essenziali della domanda e prevedendo in particolare che:

- alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede in via anticipata;
- con proprie direttive la Giunta regionale provvede a definire indirizzi e criteri per la consultazione delle istituzioni scolastiche ai fini della programmazione specifica delle modalità attuative degli interventi, nonché per la determinazione della quota dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è assegnato alle istituzioni scolastiche stesse per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato;

Attesa la necessità di definire in via regolamentare la dettagliata disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi di cui trattasi;

Dato atto che i contenuti del testo regolamentare predisposto a tale scopo dalla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione sono coerenti con le modalità di organizzazione e gestione degli interventi, come definite a seguito della consultazione delle istituzioni scolastiche effettuata secondo le direttive di cui alla Delib.G.R. 22 aprile 2005, n. 831;

Visto l'*articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)*;

Visto l'*articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*;

Visto l'*articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)*;

Vista la Delib.G.R. 21 aprile 2011, n. 684 con la quale è stato approvato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)*”;

Decreta

[Articolo unico]

1. È emanato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1* (Legge finanziaria 2004)”, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1* (Legge finanziaria 2004)

Art. 1 *Finalità.*

1. Il presente regolamento, al fine di promuovere il diritto allo studio, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1* (Legge finanziaria 2004), di seguito denominata legge, e ai sensi dell'*articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere le istituzioni scolastiche statali e paritarie che erogano il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2 *Soggetti beneficiari.*

1. Sono beneficiarie dei contributi le istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie ai sensi della *legge 10 marzo 2000, n. 62* (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), di seguito denominate scuole, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 *Oggetto dell'intervento e modalità di attuazione.*

1. I contributi sono destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito erogato dalle scuole a favore degli alunni iscritti alle classi facenti parte del ciclo della scuola di primo grado ed alle prime due classi rientranti nel ciclo della scuola di secondo grado.
2. Il servizio di comodato gratuito prevede le seguenti forniture:
 - a) libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale pertinenti sia alle materie fondamentali che a quelle facoltative ad uso annuale e pluriennale;
 - b) libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva, compresi vocabolari e atlanti.
3. Non rientrano nel servizio di comodato gratuito i libri di testo e altro materiale didattico sostitutivo prodotti dalla scuola.
4. Nell'erogazione del servizio, le scuole beneficiarie assicurano uniforme trattamento a tutti i rispettivi alunni.
5. Le scuole possono chiedere quale garanzia, il versamento anticipato di un importo non superiore ad un terzo del prezzo di copertina dei libri di testo forniti in comodato gratuito. Tale importo viene rimborsato dalle scuole in caso di restituzione dei libri di testo o dalle stesse trattenuto in caso di mancata restituzione o di danneggiamento dei libri medesimi.
6. È in ogni caso consentito alle famiglie il riscatto dei libri di testo forniti in comodato gratuito; il costo del riscatto non può essere superiore a un terzo del prezzo di copertina dei libri medesimi e deve essere versato secondo le modalità stabilite da ogni singola scuola.
7. Le scuole possono prevedere una penale qualora i libri vengano danneggiati.

Art. 4 *Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo.*

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della scuola o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma e completa in ogni sua parte, è presentata entro il primo giugno di ciascun anno alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, di seguito denominata Direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) e degli *articoli 64 e 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* (Codice dell'amministrazione digitale).
2. La domanda di contributo, unitamente agli allegati, è presentata con le seguenti modalità:
 - a) in formato telematico, per le scuole statali e per le scuole paritarie aventi come ente gestore un ente locale o una ONLUS, in possesso di certificato di autenticazione;
 - b) in formato telematico e in forma cartacea a mano o a mezzo raccomandata A.R., per le altre scuole. In quest'ultimo caso fa fede il timbro postale e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta alla Direzione entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
3. Con comunicazione resa nota entro il termine di presentazione della domanda di cui al comma 1, la Direzione si riserva la facoltà di stabilire l'obbligo di invio della domanda nel solo formato cartaceo.
4. Ai fini della presentazione della domanda, il Direttore centrale competente in materia di istruzione, con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, fornisce le

indicazioni del sito cui accedere per la compilazione della domanda, approva la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e fornisce eventuali note esplicative.

5. La domanda di contributo deve contenere:

a) la denominazione della scuola richiedente con l'indicazione del legale rappresentante o di altro soggetto munito di delega e poteri di firma;

b) la denominazione dell'ente gestore e l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie;

c) il numero degli alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza per la scuola di primo grado e alle classi prima e seconda per la scuola di secondo grado con riferimento all'anno scolastico immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda.

6. Alla domanda va allegata:

a) copia della deliberazione del Consiglio di Istituto o di analogo organo di amministrazione che approva il programma di adozione del servizio di comodato gratuito dei libri di testo;

b) la dichiarazione in merito alla posizione fiscale della scuola richiedente.

Art. 5 *Istruttoria e modalità di concessione dei contributi.*

1. La Direzione effettua l'istruttoria delle domande registrate in ordine cronologico di presentazione e della documentazione allegata, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità formale della domanda medesima.

2. Le attività per il servizio di fornitura dei libri in comodato gratuito sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti della disponibilità di bilancio in relazione al patto di stabilità e crescita.

3. Se le risorse disponibili sono inferiori all'importo complessivamente determinato ai sensi dell'*articolo 5* comma 1 della legge, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la Direzione provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione dei contributi.

Art. 6 *Spese ammissibili.*

1. Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda:

a) spese riferite all'acquisto dei libri di cui all'*articolo 3* comma 2;

b) oneri di organizzazione e gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito fino alla misura risultante dall'applicazione della quota fissata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'*articolo 5* comma 2 della legge.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) eventualmente sostenuta dalla scuola è ammissibile solo qualora non sia dalla stessa recuperabile.

3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alle attività di organizzazione e gestione del servizio in oggetto.
4. Le spese sostenute devono essere comprovate da fatture ovvero, qualora ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto di cui all'*articolo 7*.
5. La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere tenuta agli atti dalle scuole e può essere richiesta dalla Regione in sede di controllo e verifica ispettiva.

Art. 7 *Termini e modalità di presentazione del rendiconto.*

1. Il rendiconto è presentato alla Direzione entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione del contributo di cui all'*articolo 5*, comma 4.
2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Le scuole beneficiarie del contributo che rientrano nelle ipotesi di cui all'*articolo 42 della legge regionale n. 7/2000* presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione di cui all'*articolo 5*, comma 4. A tale dichiarazione è allegato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.
4. Le scuole beneficiarie del contributo, che rientrano nelle ipotesi di cui all'*articolo 43 della legge regionale n. 7/2000*, presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.
5. Per le ipotesi per le quali non trovano applicazione le modalità di rendicontazione di cui ai commi 3 e 4, il rendiconto è redatto ai sensi di quanto previsto dagli *articoli 41 o 41-bis della legge regionale n. 7/2000*.
6. Il contributo ammesso a rendiconto è determinato dalla differenza tra le spese ammesse e le entrate derivanti alle scuole dai riscatti e dagli eventuali rimborsi effettuati dalle famiglie per danni arrecati ai libri.
7. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta al netto delle entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.
8. Se dalla rendicontazione risulta una spesa sostenuta al netto delle entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, inferiore all'importo erogato, le scuole sono tenute alla restituzione dell'importo eccedente, eventualmente maggiorato degli interessi, ai sensi dell'*articolo 49 della legge regionale n. 7/2000*.

Art. 8 *Revoca del contributo.*

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

- a) inadempimento del beneficiario;
- b) rinuncia del beneficiario;
- c) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;
- d) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'*articolo 7*, comma 1 eventualmente prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'*articolo 49 della legge regionale n. 7/2000*.

Art. 9 *Ispezioni e controlli a campione.*

1. La Direzione dispone ispezioni e controlli a campione, in conformità delle disposizioni organizzative interne a tal fine emanate dal Direttore centrale.

Art. 10 *Rinvio.*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la *legge regionale n. 7/2000*.

Art. 11 *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.